Pensioni: le regole per la cessione del quinto

I chiarimenti in un documento dell'Ente Previdenziale per i pensionati titolari di una prestazione a carico della previdenza pubblica obbligatoria.

La pensione in regime di cumulo dei periodi assicurativi o in regime di totalizzazione non ferma la cessione del quinto della pensione. Idem in caso in cui il pensionato sia residente all'estero o ottenga una pensione in regime di totalizzazione internazionale. Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nella Circolare n. 109/2026 in cui offre un utile riepilogo sulle regole applicabili alle cessioni del quinto e alle cd. **traslazioni** cioè al trasferimento automatico di una cessione del quinto dello stipendio sulla pensione.

La cessione del quinto

Come noto la cessione fino a un quinto della pensione consiste in un finanziamento erogato da banche o intermediari finanziari e rimborsato – per una durata massima di dieci anni – attraverso trattenute mensili operate direttamente dall'INPS sui ratei di pensione. L'operazione si fonda su un credito futuro e determinabile (ai sensi dell'articolo 1348 del Codice Civile), la cui consistenza è legata ai ratei pensionistici che maturano nel tempo.

L'Inps ricorda, in primo luogo, che la cessione del quinto della pensione può operare solo sui **trattamenti previdenziali** (es. pensione di vecchiaia, anticipata, assegni ordinari di invalidità e pensioni di inabilità, trattamenti previdenziali privilegiati) anche **indiretti** (es. pensioni ai superstiti). La cedibilità è ammessa anche per le pensioni liquidate in via provvisoria, in cumulo/totalizzazione o pagate all'estero.

Sono, invece, esclusi i trattamenti a **carattere assistenziale** come l'assegno sociale, gli assegni di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento. Anche l'APE Sociale, gli assegni al nucleo familiare e ammortizzatori sociali (es. indennità di esodo, contratti di espansione, assegni straordinari di sostegno al reddito) e le pensioni privilegiate tabellare non possono beneficiare della cessione del quinto.

La pensione, inoltre, deve disporre di uno "spazio" economico sufficiente a coprire la rata senza compromettere i mezzi di sussistenza del pensionato:

- **Salvaguardia del trattamento minimo:** Il calcolo della quota cedibile (che non può mai superare un quinto, ovvero il 20% della pensione netta) deve sempre garantire al pensionato un importo residuo **non inferiore al trattamento minimo** (cioè 611,85€ al mese ai valori 2026). Se la pensione è troppo bassa e non rispetta questa soglia (incapienza permanente), il prestito non può essere concesso.
- **Assenza di incompatibilità giuridiche:** Non devono esistere vincoli ostativi, come ad esempio il divieto di coesistenza di più finanziamenti con cessione del quinto sulla stessa pensione (art. 39 del D.P.R. n. 180/1950), pensato per evitare il sovraindebitamento.

La traslazione

Si verifica ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 180/1950 (modificato dal D.Lgs. n. 169/2012) e consente ai lavoratori attivi che abbiano in essere una cessione del quinto dello stipendio la traslazione del prelievo automaticamente sulla prestazione pensionistica nel rispetto dei predetti vincoli.

In particolare, spiega l'Inps, l'accesso al finanziamento è subordinato alla verifica della capienza del rapporto di provvista. Il calcolo, infatti, deve sempre garantire al pensionato un **residuo economico** non inferiore al trattamento minimo: la traslazione, quindi, non può avere luogo in caso di **incapienza permanente** (quando la quota cedibile è strutturalmente pari a zero come per i trattamenti minimi integrati) o **temporanea** (presenza di vincoli o obblighi prioritari che azzerano temporaneamente lo spazio per nuove trattenute) oppure in caso di più finanziamenti con cessione del quinto sulla stessa pensione (art. 39 del D.P.R. n. 180/1950), posto a tutela del contraente debole.

Inoltre, per prestazioni soggette a verifica (come l'assegno ordinario di invalidità non ancora definitivo), la durata del piano di ammortamento e la validazione tengono conto della data di revisione: se l'assegno non viene confermato, l'INPS cessa automaticamente ogni obbligo di recupero nei confronti della finanziaria.

L'accodamento

Durante l'esecuzione del piano di ammortamento, la trattenuta mensile può risultare inferiore alla rata contrattuale o essere azzerata per incapienza della pensione, variazione dell'importo del trattamento pensionistico o sopravvenienza di trattenute prioritarie. In tal caso è possibile il ricorso al cd. «**accodamento**» cioè la prosecuzione delle trattenute oltre la scadenza naturale del contratto per il recupero delle rate rimaste parzialmente o totalmente insolute.

L'accodamento, spiega l'Inps, è possibile nei limiti di **18 mensilità** e solo se espressamente previsto nel contratto di finanziamento e specificamente accettato dal pensionato cedente e dalla società cessionaria. La sua operatività è, altresì, subordinata all'assenso della compagnia assicuratrice e all'estensione della copertura del **rischio di premorienza** per l'intero periodo ulteriore necessario al recupero del debito residuo. Durante l'intera durata di tale periodo, la società cessionaria si obbliga a non promuovere né proseguire azioni di recupero, giudiziali o stragiudiziali, aventi a oggetto le rate assoggettate all'accodamento. Le rate «accodate» sono di importo pari a quelle originarie;

L'eventuale **credito residuo** non recuperato alla scadenza del periodo massimo di accodamento dovrà essere regolato nel contratto di finanziamento tra la società erogatrice ed il pensionato: nessun ulteriore obbligo di trattenuta o di pagamento può sorgere a carico dell'Istituto.

Gli intermediari

Resta inteso, infine, che banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB possono operare attraverso due canali: l'**accreditamento** (la mera registrazione nella banca dati istituzionale per la gestione dei flussi) o il **convenzionamento**. Quest'ultimo, in particolare, risponde all'obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni economiche più favorevoli rispetto alle medie di mercato, prevedendo in cambio un set di servizi telematici avanzati e dedicati per la trasmissione e la gestione dei piani di ammortamento.

Documenti: Circolare Inps 109/2026